



PARERE n. 14/2016

Riunione del 16 novembre 2016

Bolzano 18.01.2017

Oggetto: Valutazione ambientale strategica. Masterplan per l'Areale Ferroviario. Parere ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2.

Vista la direttiva 2001/42/CE del 27.06.2001, la quale stabilisce che determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente debbano essere sottoposti ad una valutazione ambientale;

Visto il comma 2 dell'art. 10 della legge provinciale n. 2 del 5 aprile 2007 "Valutazione ambientale per piani e progetti", il quale prevede che il Comitato ambientale esprima un parere motivato sul prevedibile impatto ambientale del piano o programma;

Costatato che il progetto del Masterplan per l'areale ferroviario di Bolzano e il rapporto ambientale sono stati depositati per permetterne la pubblica consultazione dal 25.08.2016 al 24.10.2016 compresi;

Preso visione del parere tecnico-scientifico di qualità redatto dal gruppo di lavoro per le valutazioni di impatto ambientale in data 25.08.2016, il quale ravvisa che le analisi contenute nel rapporto ambientale sono sufficientemente complete per consentirne un esame dell'impatto ambientale;

Costatato che in merito al programma in oggetto non sono state inoltrate prese di posizione o osservazioni da parte della cittadinanza;

Tutto ciò premesso, il Comitato VIA, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge provinciale del 5 aprile 2007, emette


**parere favorevole**

in merito all'impatto ambientale del Masterplan per l'areale ferroviario di Bolzano, alle seguenti condizioni:

1. L'areale è situato all'interno della zona di tutela delle acque potabili Bolzano WSG/1, individuata dalla Giunta provinciale con deliberazione del 17.10.1983, n. 5922. Nell'area di progetto si trovano due pozzi utilizzati per l'approvvigionamento idrico potabile pubblico (denominati pozzi via Macello est e ovest), per ciascuno dei quali è stata individuata un'area di rispetto A (I) nonché un'area di rispetto B (II). Dovranno essere rispettate le relative norme, contenute nel piano di tutela delle acque potabili.  
Nell'area di rispetto per le acque potabili B (II) viene consentito un limite di profondità massima di scavo di 12 m. dal piano di campagna.  
Per l'intera area di tutela dell'acqua potabile (zona C rispettivamente III) vigono regolamenti specifici per quanto riguarda la profondità massima di scavo che fanno riferimento al livello massimo della falda acquifera ai sensi della "Relazione sullo stato della falda freatica nella conca di Bolzano" redatta dall'ufficio tutela delle acque nel settembre 1999. Il punto di riferimento è rappresentato dal livello della falda acquifera "19 – Stazione ferroviaria", il quale prevede per questo punto che debbano essere sottoposti a parere i progetti di scavo il cui fondo sia inferiore a quota 256,2m s.l.m.. Questa quota dovrà essere adeguata tenendo conto di una pendenza da est verso ovest di gradiente 1,5-0,8% (ad est del livello 19 rispettivamente ad ovest del livello 19). La relativa elaborazione grafica è riportata nell'allegato.
2. Devono essere approfondite le ripercussioni e le conseguenze derivanti dallo scavo, dal trasporto in discarica o lavorazione o bonifica del materiale di scavo. Devono essere individuati appositi siti per il deposito del materiale di scavo o per la sua lavorazione e deve essere valutata la possibilità che il trasporto dello stesso avvenga su rotaia.

3. Le aree verdi devono differenziarsi per qualità: devono essere predisposte zone con un alto grado di naturalità, che riproducano un habitat adeguato allo sviluppo della fauna e della flora evidenziate nella relazione ambientale. Altre aree verdi possono essere destinate ad un utilizzo più cittadino o ricreativo. Per il rinverdimento vanno utilizzate specie botaniche autoctone.
4. Le abitazioni lungo il nuovo tracciato devono essere protette da barriere antirumore naturali di dimensioni adeguate. Per consentire un'adeguata realizzazione delle stesse deve essere prevista lungo la linea ferroviaria una fascia non edificabile di 10 m.
5. Nella progettazione della nuova linea ferroviaria deve essere considerata la posa di binari dotati di un adeguato sistema di smorzamento delle vibrazioni.
6. I movimenti delle emissioni acustiche conseguenti alla ricollocazione dei binari della linea esistente devono essere valutate al momento della presentazione del progetto.
7. Deve essere valutata la possibilità di allacciare gli edifici di nuova costruzione alla rete di teleriscaldamento del termovalorizzatore.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO AMBIENTALE  
Dott. Flavio RUFFINI



**Absolute Koten bezüglich Grabungstiefen gemäß Trinkwasserschutzplan WSG/1**  
**Quote assolute relative alle profondità di scavo secondo Piano di tutela acqua potabile WSG/1**